



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA - LEGGE N. 94/09

Posted on 3 Agosto 2009



Category: [Opere pubbliche](#)

Sulla g.u.r.i. n. 170 del 24 luglio 2009, S.O. n. 128, è stata pubblicata la legge in oggetto. Il provvedimento ha l'obiettivo di rafforzare le azioni di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina, nonché di garantire il rispetto della legalità, in un'ottica di prevenzione dei fenomeni criminosi e della sicurezza in ambito urbano che stradale. Altresì-, la legge in oggetto contiene disposizioni relative all'ordinamento penitenziario e all'esecuzione di misure di prevenzione e detentive.

Le novità di maggiore interesse per le imprese sono contenute all'art. 2, relativo alla lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso, e riguardano in particolare:

1. Il rafforzamento dei poteri dei Prefetti in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia (es. nuovi poteri di accesso e accertamento nei cantieri interessati da lavori pubblici), nonché di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose;
2. Il sequestro preventivo di beni e la procedura di amministrazione giudiziaria di beni sottoposti a sequestro (soprattutto nel caso di aziende e società);
3. L'inasprimento del regime speciale di detenzione (c.d. carcere duro) previsto dall'art. 41-bis della L. n. 354/75;
4. La disciplina del Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di mafia;
5. La revisione delle disposizioni in materia di commissariamento e scioglimento degli organi – non soltanto di governo politico, ma anche tecnico – degli enti locali, in caso di infiltrazione o condizionamento di tipo mafioso;
6. L'estensione della responsabilità degli enti ex D.lgs n. 231/01 ai delitti di criminalità organizzata;
7. L'obbligo di denuncia per le imprese vittime dei reati di concussione (art. 317 C.P.) e estorsione (art. 629 C.P.), a pena di esclusione dalle gare di appalto. Tale novità contenuta nell'art. 2 comma 19, modifica l'art. 38 del D.lgs 163/06 (c.d. Codice De Lise) sui casi di esclusione dalle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché dell'affidamento dei subappalti. In particolare, è previsto che siano esclusi dalla partecipazione alle suddette procedure le imprese i cui soggetti di cui alla lett. b) dell'art. 38 (titolare, direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altre società) sono stati vittime dei reati di concussione o di estorsione e non risulti abbiano denunciato il fatto all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi di esclusione della responsabilità (legittima difesa, stato di necessità, adempimento di un dovere). Quanto sopra deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'Autorità per i lavori pubblici, la quale cura la

pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

